

Codice A1610B

D.D. 27 maggio 2020, n. 234

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III.D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. PRALUNGO (BI) - Intervento: Cappotto termico con finitura ad intonaco colorato, via Giuseppe Garibaldi 150. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO N. DD-A16 234

DEL 27/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III.D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. PRALUNGO (BI) - Intervento: Cappotto termico con finitura ad intonaco colorato, via Giuseppe Garibaldi 150. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente

determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che i venti giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente previsti dal comma 5 dell'articolo 11 citato risultano decorsi senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che, ai sensi dello stesso comma 5 dell'articolo 11, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro il termine previsto, l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- legge regionale 32/2008;
- legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di

competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio, (allegato 1) che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.


Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

giovanni.paludi@regione.piemonte.it

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it - piano.paesaggistico@regione.piemonte.it - ptr@regione.piemonte.it

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati di DoquiActa*

*Classificazione 11.100.GESP/09049/1195/2019A/A16.000
(da citare nella risposta)*

Rif. n. 30021 /A1610A del 27/11/2019

Rif. n. 10503/A1610B del 30/01/2020

Rif. n. 11892/A1610B del 03/02/2020

Rif. n. 13342/A1610B del 06/02/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: PRALUNGO (BI)
Intervento: Cappotto termico con finitura ad intonaco colorato, Via Giuseppe Garibaldi
n.150
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di PRALUNGO (BI), in data 27/11/2019, con nota prot. n. 5656 del 18/11/2019 in formato cartaceo, ritrasmessa in formato digitale in data 03/02/2020 con nota prot. n. 768 del 03/02/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal Comune di Pralungo in formato digitale in data 30/01/2020 e in data 06/02/2020 con nota prot. n. 645 del 30/01/2020,

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

giovanni.paludi@regione.piemonte.it

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it - piano.paesaggistico@regione.piemonte.it - ptr@regione.piemonte.it

tenuto conto che gli interventi previsti in prima battuta prevedevano la realizzazione sul prospetto nord-ovest del fabbricato sito in Via G. Garibaldi n. 150 di un cappotto termico con finitura ad intonaco colorato e realizzazione di un cornicione aggettante a protezione della facciata stessa,

considerato che la documentazione inizialmente pervenuta è stata integrata a seguito delle richieste del Settore scrivente ma modificata anche nell'oggetto di richiesta di autorizzazione, in quanto i richiedenti hanno rinunciato alla realizzazione del cornicione aggettante a protezione della facciata stessa,

tenuto conto che verrà pertanto realizzato unicamente il cappotto termico con finitura ad intonaco colorato del quale è stata allegato nella documentazione integrativa una simulazione relativa alle tonalità della coloritura finale,

preso atto che è stata reinviata, successivamente alla prima richiesta dal Comune di Pralungo, copia di tutta la documentazione in formato digitale,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",


tenuto conto che l'intervento prevede un tipo di finitura della facciata modificativa di quella preesistente,

verificato che il Comune di Pralungo (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

giovanni.paludi@regione.piemonte.it

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it - piano.paesaggistico@regione.piemonte.it - ptr@regione.piemonte.it

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 (fascia dei 150 metri Torrente Oropa) in quanto non interferisce con le caratteristiche di naturalità del corso d'acqua,

preso atto che la facciata cieca sulla quale si interviene attualmente versa in pessime condizioni manutentive per l'esposizione agli agenti atmosferici e considerata la forte visibilità della stessa parete e di tutto il condominio, edificio di non particolare qualità architettonica con tipologie e caratteri architettonici estranei rispetto al contesto edilizio tradizionale locale,

tenuto anche conto dell'altezza del fabbricato (quattro piani fuori terra verso strada, cinque in affaccio sul Torrente Oropa),

tenuto conto che l'intervento sulla facciata cieca può costituire una significativa occasione di riqualificazione del fabbricato e di riduzione dell'impatto visivo dello stesso,


considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole** esclusivamente in relazione al cappotto termico con finitura ad intonaco colorato, ai sensi dell'art.146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. alle seguenti condizioni:

- si preveda per la facciata coloritura nelle tonalità del sabbia più scuro rispetto al campione riportato sulla destra dell'inserimento fotografico prodotto (tavola denominata "prova colore.jpg");
- se in disponibilità, all'interno dell'area prativa limitrofa, fronteggiante il prospetto interessato in prossimità della strada, si preveda l'impianto di specie arboree che, con l'accrescimento, consentano una parziale copertura visiva della facciata cieca; in alternativa si preveda, alla base del fabbricato, l'impianto di specie rampicanti idonee a ricoprire almeno parzialmente la parete, se necessario, su supporti opportunamente distanziati dal cappotto e dalla facciata stessa.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file	Impronta del documento informatico
1	<i>Relazione paesaggistica – primo invio</i>	rel_paesaggistica.pdf.p7m	e30bece7fc254f50e50dc1c8d4f0bdea9257dd81f25eac739b11e94de1802479
2	<i>Tavola d'inquadrimento - primo invio</i>	tav_inquad.pdf.p7m	edd756f85219de183c2c9ae91deb1f01900e3e9c90076d78873ada20ff45cbe9
3	<i>Tavola progettuale – primo invio</i>	tav.pdf.p7m	072ce53ce94284a5946069a3b3c4ace7b8f991fc1f19226aea60edaf60c06743
4	<i>Trasmissione</i>	Integr_Aur_Paesag_Cond_9052.pdf	7f9003188ced0a7b8488842fe16a62bfca0



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

giovanni.paludi@regione.piemonte.it

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it - piano.paesaggistico@regione.piemonte.it - ptr@regione.piemonte.it

	<i>integrazione</i>		2798aba8a8d81b59ab73d25da0ec9
5	<i>Relazione integrativa</i>	Lettera_U_T_del_11_12_2019.pdf	166b9df10c066bf157557a1bec7d1eb6f551f22abc8e3a7fd99c8e45c9361547
6	<i>Prova colore</i>	prova colore.jpg	f59bfc9bad8a751b9dc1eb11562551d8f6cce9c1b284a78d14f478afdd3b665b

Il Funzionario Istruttore
Arch. Elisa Olivero

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.